

NOTIZIARIO

n.

18

2023

REGIME FISCALE PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO

Approfondimento riguardante questo particolare regime fiscale IVA

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

Riepilogo dei più importanti chiarimenti riguardanti i controlli che CAF e professionisti abilitati devono svolgere per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022

NOTIZIE FLASH

SVALUTAZIONE TITOLI ATTIVO CIRCOLANTE: POSSIBILE DEROGA PER IL 2023

È stato pubblicato in GU n. 223 del 23 settembre 2023, il **Decreto MEF** rubricato “Sospensione Minusvalenze da svalutazione per i titoli ...” in cui si prevede che le **disposizioni del DL semplificazioni in tema di svalutazione titoli siano estese anche al 2023.**

Ricordiamo che la norma ha consentito di **non svalutare i titoli del circolante con riferimento all'esercizio in corso al 22 giugno 2022.**

Il decreto ministeriale specifica la motivazione con il “permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”. La deroga è comunque facoltativa.

APPROVATO IL DECRETO PROROGHE

Nel Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 è stato approvato un Decreto-legge con importanti modifiche a prossime scadenze fiscali. In particolare, sono previsti:

- **proroga** dal 30 settembre 2023 **al 15 novembre 2023 del termine per il versamento dell'imposta sostitutiva** (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle **cripto-attività**.
- **proroga** dal 30 settembre **al 30 novembre 2023** del termine per **perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni** (immobili e mobili registrati) **non strumentali ai soci** e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Con versamento in unica soluzione entro la stessa data.
- **anticipo** dal 31 dicembre 2023 **al 15 novembre 2023, del termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta** per spese di energia elettrica e gas, in relazione al primo e al secondo trimestre 2023.

SERVIZI ON-LINE ENTRATE/RISCOSSIONI: DAL 25 SETTEMBRE MODELLO UNICO PER LE DELEGHE

Un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio Interesse, ai servizi online sia dell'Agenzia delle Entrate che della Riscossione. Lo ha previsto il Provvedimento 332731/2023 delle Entrate con cui sono approvati i modelli e le istruzioni che consentono di delegare l'accesso:

- alle persone di fiducia,
- ai genitori,
- e agli altri "rappresentanti" (ad esempio i tutori),

ai servizi web delle due Agenzie, nell'interesse di un'altra persona.

La soluzione va incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente.

La delega potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

REGIME FISCALE PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO

Di seguito un quadro di approfondimento in merito al **regime fiscale IVA** caratterizzante l'**imprenditore agricolo**, nella specifica delineazione delle **3 alternative applicabili**: regime fiscale di **esonero**, regime fiscale **speciale** e regime fiscale **ordinario**.

REGIME FISCALE PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO	
DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO	<p>Così come definito dal codice civile¹</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>è imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse"; e ancora: "si reputano attività connesse le attività dirette alla trasformazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.</i></p> </div> <p>Vengono quindi distinte due macrocategorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le attività agricole essenziali; ◆ le attività agricole per connessione o secondarie, in quanto derivanti dall'attività agricola principale, secondo il criterio di prevalenza. <p>In quest'ultima area si distinguono le attività dirette alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli, tutte le attività esercitate in connessione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la coltivazione del fondo; ◆ la selvicoltura; ◆ l'allevamento del bestiame. <p>In generale, le attività agricole per connessione sono tutte quelle attività</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>volte alla commercializzazione, valorizzazione e trasformazione dei prodotti ottenuti in prevalenza dall'attività agricola essenziale</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>che sono da considerarsi dirette alla fornitura di beni o servizi, prodotti mediante l'impiego maggioritario di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.</p> </div> <p> Ad ogni modo, il concetto di connessione deve avere un criterio oggettivo di identificazione dell'attività e oggettivo, ovvero deve</p>

¹ art.2135 c.c.

	<p>essere svolta dal medesimo imprenditore.</p> <p>Per via del progresso tecnologico, nel corso degli anni, le pratiche connesse alle attività menzionate hanno beneficiato di importanti ammodernamenti produttivi, i quali hanno permesso di ottenere i prodotti merceologicamente agricoli con metodi che possono prescindere, parzialmente o completamente, dallo sfruttamento del suolo: di conseguenza, oggi, la discriminante principale di riferimento è stata spostata sullo sviluppo e cura del ciclo biologico (si pensi alle coltivazioni in serra, artificiali o allevamenti in batteria) al fine di poter definire attività agricola essenziale un'attività realizzata anche con metodi che prescindono lo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.</p> <p>Per porre un' esemplificazione pratica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ costituiscono attività agricole l'orticoltura, la floricoltura, l'allevamento di animali finalizzato all'ottenimento di prodotti tipicamente agricoli, a prescindere dalle loro modalità pratiche di svolgimento; ◆ diversamente, non costituiscono attività agricola <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'estrazione del legname effettuata separatamente alla coltivazione del bosco, o ✓ l'acquisto di animali all'ingrosso, al solo scopo di rivenderli.
<p>PRINCIPALI BENEFICI CONCESSI DAL LEGISLATORE</p>	<p>Per l'imprenditore agricolo sono previsti alcuni benefici, infatti egli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non è sottoposto a fallimento (come invece accade nel caso dell'imprenditore commerciale): l'ordinamento offre una tutela in merito all'attività svolta, dato che è subordinata all'aleatorietà climatica che può evidentemente creare conseguenze imprevedibili e incontrollabili; ◆ beneficia di un regime di vantaggio ai fini impositivi IVA. Difatti può adottare² una delle 3 seguenti tipologie di regime IVA, a scelta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ regime di esonero; ✓ regime speciale; ✓ regime ordinario.

² Ai sensi dell'art.34 del D.P.R. 633/1972.

**REGIME FISCALE DI
ESONERO**

Il regime fiscale di esonero è applicabile agli imprenditori agricoli che registrano un **volume d'affari dell'anno precedente non superiore a € 7.000³**.

Il **volume d'affari** dovrà essere costituito **almeno per 2/3** dalla cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella "[Elenco prodotti Tabella A – Parte I del DPR 633/72](#)" all'interno della quale rientrano ad esempio le seguenti **categorie di prodotti**:

agrumi; vini; api; animali vivi; latte fresco; carni; volatili; cavalli; suini; legna e così via
--

Di conseguenza vi possono rientrare anche **prodotti agricoli trasformati**, derivanti da un'attività connessa.



Qualora sia **superato l'1/3** delle altre **prestazioni di servizi o cessioni di beni**, l'imprenditore agricolo è tenuto a **liquidare e versare l'IVA** per quanto riguarda le **operazioni differenti** rispetto a quelle **agricole**, effettuate all'interno dell'**anno di competenza**.

In possesso dei requisiti richiesti, la disciplina prevede **l'esonero dagli adempimenti IVA**, quali:

fatturazione
registrazione
liquidazione
dichiarazione annuale

Di conseguenza il legislatore prevede l'**esenzione** dalla presentazione della **dichiarazione IVA e IRAP**. Inoltre, l'imprenditore agricolo:

- ◆ **non ha obbligo di**
 - ✓ **tenere la contabilità,**
 - ✓ **emettere scontrini o ricevute fiscali**
 se la **cessione avviene nei confronti di privati**, e
- ◆ **non è tenuto ad iscriversi nel Registro delle Imprese.**

Tuttavia, l'**imprenditore agricolo** è tenuto a **conservare e numerare le**

³ il monitoraggio del limite è effettuato su quanto registrato nell'anno precedente.

	<p>fatture di acquisto, nonché le autofatture che vengono emesse dagli acquirenti per le quali ha autorizzazione a trattenere il totale dell'IVA indicata.</p> <p>Infatti, ricade sugli acquirenti stessi il compito di certificare le operazioni che sono effettuate nei confronti di imprenditori agricoli in regime fiscale di esonero. In questo caso l'acquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ emette un'autofattura <ul style="list-style-type: none"> ✓ in cui viene fornita indicazione dell'ammontare della relativa imposta e ✓ l'importo dell'IVA deve essere scorporato dal totale che viene corrisposto nella prestazione ◆ registra la fattura nel proprio registro degli acquisti. <p> Nel caso in cui l'operazione sia effettuata tra imprenditori agricoli stessi, o nei confronti di controparti private, l'obbligo di autofatturazione da parte dell'acquirente decade conseguentemente.</p>
<p>REGIME FISCALE SPECIALE</p>	<p>Per quanto attiene al regime speciale⁴ esso, indipendentemente dalla struttura giuridica dell'impresa agricola⁵, può essere scelto dagli imprenditori agricoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che hanno un volume d'affari superiore a € 7.000 annui, e ◆ che effettuano le cessioni dei prodotti indicati nella tabella "Elenco prodotti Tabella A - Parte I del DPR 633/72", comprendente anche qualche prodotto agricolo trasformato, derivante quindi da un'attività connessa. <p>La peculiarità del presente regime è quella di prevedere la detrazione dell'IVA non sulla base degli acquisti che sono effettuati all'interno dell'anno, bensì sulla base di determinate percentuali di compensazione, determinate dal legislatore e differenti a seconda della categoria merceologica stessa.</p> <p>Per quanto riguarda le vendite, l'imprenditore agricolo adottante tale regime applica alle cessioni di prodotti agricoli l'aliquota indicata per il bene ceduto versando esclusivamente l'importo dell'IVA che risulta a debito, conseguentemente calcolata detraendo la relativa percentuale di compensazione.</p>

⁴ ex art. 34, comma 1 D.P.R. 633/1972.

⁵ ossia ditta individuale, società semplice, società di persone o di capitali.

Quindi le fatture di vendita emesse riportano l'applicazione delle **aliquote IVA ordinarie** (4%, 10% e 22%), ma al momento del versamento IVA nei confronti dell'amministrazione finanziaria viene corrisposta, laddove presente, esclusivamente la **differenza** esistente tra:

- ◆ l'aliquota **ordinaria**, e
- ◆ quella di **compensazione**, fissata pertanto a **percentuali minori** rispetto a quelle ordinarie (o al massimo uguali).

Di conseguenza, dato che tali produttori agricoli nel **momento della cessione determinano l'IVA in maniera ordinaria**, mentre per **determinare la detrazione sottraggono all'IVA le percentuali di compensazione**, si deduce agevolmente che tanto più è elevata la percentuale di compensazione e tanto più si avvicina all'IVA applicata ai beni, tanto maggiore sarà il beneficio per l'imprenditore agricolo.



Considerando le **attività agricole per connessione**, l'IVA nel regime fiscale speciale per queste attività è determinata attraverso una **riduzione del 50% dell'imposta imponibile**, a titolo di **detrazione forfettaria**; tale disposizione è però **facoltativa** e il contribuente può o meno avvalersi.

Esempio pratico

Avviene l'erogazione del servizio agriturismo per un pernottamento di una sera e una cena da parte di un imprenditore agricolo per un importo totale di €200: l'aliquota ordinaria per tale categoria di servizio è pari al 22%, per un totale di € 44 di IVA a debito.

Su tale importo viene applicata una detrazione forfettaria pari al 50%, ovvero € 22.

Di conseguenza, l'IVA che sarà effettivamente versata in merito all'operazione sarà pari esclusivamente alla differenza € 44 - € 22 = € 22.

BENEFICIARI REGIME SPECIALE

- ◆ In **generale non sono esonerati** dagli **adempimenti IVA** – pertanto sono tenuti alla **fatturazione**, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione

	<p>annuale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono esonerati se l'acquirente è a sua volta soggetto al regime speciale. <p>Se in aggiunta all'attività agricola, sia essa principale e/o connessa, il soggetto economico effettua altre attività imponibili differenti, occorre distinguere due ipotesi</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cessioni occasionali: l'imprenditore versa l'IVA relativa a tale cessione e non deve compiere particolari adempimenti; ◆ cessioni sistematiche: si configura, ai fini IVA, una vera e propria attività d'impresa e l'imprenditore deve darne specifica indicazione. Diventa necessario optare <ul style="list-style-type: none"> ✓ per l'applicazione del regime fiscale ordinario oppure ✓ adottare la cosiddetta contabilità separata che prevede la possibilità di avere, con riferimento allo stesso numero di partita IVA, due regimi diversi tra loro con riferimento alle rispettive cessioni o prestazioni.
<p>REGIME FISCALE ORDINARIO</p>	<p>Nel caso degli imprenditori agricoli, il regime ordinario è adottato quando l'imprenditore effettua attività di vendita di beni che non sono presenti nell'"<i>Elenco prodotti Tabella A – Parte I del DPR 633/72</i>".</p> <p>Essendo un regime opzionale e non naturale, l'imprenditore agricolo deve indicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA. Una volta effettuata la scelta, il vincolo sarà tale per il soggetto indicante per un periodo minimo di 3 anni.</p> <p>Inoltre, essendo il regime ordinario, l'IVA da versare nelle casse dell'Erario viene determinata per differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'IVA a credito sugli acquisti, anche di beni strumentali, e ◆ l'IVA a debito derivante dalla cessione di beni e servizi. <p>I valori necessari alla liquidazione dell'imposta sono</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per quanto riguarda l'IVA a debito, relativi al registro delle fatture emesse o al registro dei corrispettivi, mentre ◆ per quanto riguarda l'IVA a credito, desunti dal registro delle fatture d'acquisto, con riguardo al momento dell'esigibilità dell'imposta. <p>È ritenuto fondamentale effettuare con cadenza periodica valutazioni</p>

fiscali per determinare quale sia il corretto e miglior regime per l'imprenditore agricolo, in modo tale da capire se c'è necessità di modificare il regime fiscale vigente nella propria posizione, ovviamente nell'anno successivo rispetto a quello di competenza.



Nel caso in cui avvenga una **modifica** del regime rispetto a quello applicato nell'**anno precedente** – da ordinario a speciale e viceversa – occorre procedere alla **rettifica della detrazione**, limitatamente ai **beni e servizi non ancora ceduti e utilizzati**, nonché ai **beni ammortizzabili** posseduti alla data del cambio di regime.

CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO

L'Agenzia delle Entrate, con apposite **circolari**⁶, ha pubblicato i principali **chiarimenti** utili ai **controlli** che CAF e professionisti abilitati devono effettuare per il **rilascio** del **visto di conformità** sulle **dichiarazioni** relative al periodo d'imposta **2022**.

Si riepilogano, di seguito, i più importanti chiarimenti **inerenti agli oneri deducibili dal reddito**.

CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SUGLI ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO	
PREMESSA	<p>La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta, ma su un ammontare massimo fissato dalla legge come, ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del SSN.</p> <p>Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:</p>
	<p>1) la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge</p>
	<p>2) gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati</p>
	<p>3)  gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d'imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa).</p> <p>In caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l'addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d'imposta successivo⁷</p>
	<p>4) la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Pertanto, la deduzione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito: nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.</p>

⁶ Circolari n. 14/E, 15/E e 17/E del 2023.

⁷ [Risoluzione n. 77/E del 23.04.2007](#).

	<p>Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente abbia già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata⁸ nell'anno del rimborso</p> <p>5) la deduzione, nella maggior parte dei casi, può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può, quindi, essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d'imposta successivo, tranne nel caso in cui non vi sia un'espressa previsione normativa.</p> <p>Un'eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che abbiano concorso a tassazione negli anni precedenti⁹</p>
<p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</p>	<p>Sono deducibili dal reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché ◆ i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento¹⁰. <p> I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico¹¹.</p> <p>I contributi sospesi¹² in conseguenza di calamità pubbliche, sono deducibili nei periodi d'imposta in cui opera la sospensione, se tale deducibilità è ordinariamente prevista da disposizioni di legge¹³; se non sono stati dedotti negli anni della sospensione, gli stessi saranno scomputabili dal reddito nell'anno del versamento.</p> <p>Sono deducibili anche i contributi:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>previdenziali versati alla Gestione Separata dell'INPS nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente</p> </div>

⁸ Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. n-bis) del TUIR.

⁹ Art. 10, comma 1, lett. d-bis del TUIR.

¹⁰ Ad esempio, il contributo versato dai biologi all'ENPAB – cfr. [risoluzione n. 25/E del 03.03.2011](#).

¹¹ [Circolare n. 50/E del 12.06.2002](#), risposta 3.4.

¹² Ai sensi dell'art. 36, comma 32 del D.L. 223/2006.

¹³ [Circolare n. 28/E del 04.08.2006](#), paragrafo 41.

	<p>agricoli unificati versati all'INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale¹⁴</p> <p>previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, per la ricongiunzione di periodi assicurativi</p> <p>versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria</p> <p>versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici¹⁵</p> <p>intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza, in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite, sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius¹⁶</p>
<p>CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI</p>	<p>Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli addetti ai servizi domestici (autisti, giardinieri eccetera), e ◆ all'assistenza personale o familiare (colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane eccetera), <p>per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.</p> <p> Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.</p> <p>Rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione, anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un'agenzia interinale e rimborsati all'agenzia medesima, se quest'ultima rilascia una certificazione attestante gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.</p>

¹⁴ È indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti – [circolare n. 137 del 15.05.1997](#), risposta 4.2.1.

¹⁵ C.d. "assicurazione casalinghe" – [circolare n. 48/E del 07.06.2002](#), risposta 1.7.

¹⁶ [Risoluzione n. 114/E del 28.04.2009](#).

	<p>I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell'utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.</p> <p>L'importo può essere dedotto nel periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del titolo di pagamento, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore, ◆ e che lo stesso sia stato pagato dall'INPS. 				
<p>CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE</p>	<p>In generale, sono deducibili dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro a favore di specifiche istituzioni religiose.</p> <p>La deducibilità può avvenire alle seguenti condizioni:</p> <table border="1" data-bbox="459 1037 1433 1326"> <tr> <td data-bbox="459 1037 651 1137">Limiti di deducibilità</td> <td data-bbox="651 1037 1433 1137">Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 1137 651 1326">Modalità di pagamento</td> <td data-bbox="651 1137 1433 1326">L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare (sostanzialmente in modalità tracciabile)</td> </tr> </table>	Limiti di deducibilità	Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91	Modalità di pagamento	L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare (sostanzialmente in modalità tracciabile)
Limiti di deducibilità	Ciascuna di tali erogazioni è deducibile fino a un importo massimo di euro 1.032,91				
Modalità di pagamento	L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagata, assegno bancario o circolare (sostanzialmente in modalità tracciabile)				
<p>SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ</p>	<p>Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.</p> <p>Sono considerate persone con disabilità, oltre a quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica¹⁷, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.</p>				

¹⁷ Istituita ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992.



Per i soggetti riconosciuti **portatori di handicap**¹⁸, la grave e permanente invalidità o menomazione¹⁹ non implica necessariamente la condizione di handicap grave²⁰, essendo **sufficiente la condizione di handicap**²¹.

Per i soggetti riconosciuti **invalidi civili** occorre, invece, **accertare la grave e permanente invalidità o menomazione**; questa, laddove non sia **espressamente indicata nella certificazione**, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale, nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'**indennità di accompagnamento**²².

Tipologia di spesa ammessa

Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci o medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.), nonché quelle di assistenza specifica.

Rientrano nelle spese di assistenza specifica, le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali), ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa). Rientrano in tale categoria, ad esempio, le prestazioni relative:

- ◆ al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- ◆ al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- ◆ al personale con la qualifica di educatore professionale;
- ◆ al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale

¹⁸ Ai sensi della Legge 104/1992.

¹⁹ Menzionata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR.

²⁰ Di cui all'art. 3, comma 3, della stessa Legge 104/1992.

²¹ Di cui all'art.3 comma 1 legge 104/1992.

²² [Risoluzione n. 79/E del 23.09.2016.](#)

	<p>Limite di deducibilità</p> <p>Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.</p> <p>In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza²³.</p>
<p>CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</p>	<p>Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)²⁴.</p> <p>Si tratta di prestazioni aggiuntive – non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza – erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall'assistito, inclusi gli oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria, e ◆ per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, <p>di prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.</p> <p>Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo già dedotto dal sostituto d'imposta e indicato nel punto 441 della CU 2023;

²³ Circolare n. 24/E/2004, risposta 2.1 e [circolare n. 95 del 12.05.2000](#), risposta 1.1.8.

²⁴ Che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell'art. 9 del D.lgs. 502/1992.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria²⁵ (rigo E26 codice 13).  <p>La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.</p>
<p>CONTRIBUTI E PREMI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI E INDIVIDUALI</p>	<p>Fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, sono ricompresi²⁶ “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari”²⁷.</p> <p>A decorrere dal 01.01.2018, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei suddetti contributi è estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni²⁸, precedentemente esclusi²⁹.</p> <p>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite, si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza.</p> <p>Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. Sono, altresì, deducibili i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)³⁰.</p> <p>La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione europea, ovvero in quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.</p>

²⁵ Di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.

²⁶ Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis) del TUIR.

²⁷ Di cui al D.lgs. 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto”.

²⁸ Di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

²⁹ Ai sensi dell’art. 23, comma 6, del medesimo D.lgs. 252/2005 (art. 1, comma 156 della “Legge di Bilancio 2018”).

³⁰ Di cui al regolamento (UE) 2019/1238, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento di cui al D.lgs. 114/2022 come recepito dalla [circolare n. 15/E del 19.06.2023](#).

	<p>Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.</p>
<p>EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA IN FAVORE DELLE ONLUS, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DELLE APS E DEGLI ALTRI ETS ISCRITTI NEL RUNTS</p>	<p>Il c.d. “Codice del Terzo Settore”³¹, prevede per i soggetti che effettuino erogazioni liberali in denaro o natura a favore degli ETS un’agevolazione fiscale (detrazione o deduzione). Dal 2018, si applicano in via transitoria³² anche a ONLUS, APS e ODV, in attesa della completa operatività del Codice del Terzo Settore.</p> <p>In particolare, sulle liberalità a favore di detti soggetti è prevista una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal contribuente.</p> <p> La spettanza dei benefici fiscali (detrazioni o deduzioni) è subordinata all’iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l’erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS)³³.</p>
<p>RISCATTO PERIODI COPERTI DA CONTRIBUZIONE</p>	<p>Per il triennio 2019-2021³⁴, è introdotta in via sperimentale la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. pace contributiva).</p> <p>L’onere per il riscatto³⁵ è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.</p>

³¹ D.lgs. 117/2017.

³² Ai sensi dell’art. 104, comma 1, D.lgs. 117/2017, le previsioni dell’art. 83 si applicano in via transitoria³² anche a ONLUS, APS e ODV.

³³ Come chiarito dalla circolare n. 15/E/2023.

³⁴ L’art. 20 del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019.

³⁵ Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20 (del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 26/2019).

Il riscatto è possibile a condizione che **tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo** e siano **compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo** comunque accreditati.

Le forme pensionistiche interessate sono quelle **relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati**, e agli altri lavoratori, **diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'INPS.**

Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995; sono pertanto esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina **l'annullamento d'ufficio del riscatto**, con conseguente **restituzione dei contributi.**

In tale caso, se negli anni precedenti si è fruito della detrazione, è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata.

Il riscatto **non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.**